

N. 424/14 SENT.
N. 5280 CRON.
N. 1094 REP.
N. 100554/R.G.
109

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA

in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.ssa Barbara Angelini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta al n.100554 del ruolo generale dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2013, promossa da:

[redacted], residente in Porto San Giorgio Via [redacted], residente in [redacted], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Argento e avv.to Adolfo Pesaresi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Sandro Giustozzi sito in Corridonia alla via Lotto snc

- attori opponenti-

CONTRO

[redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [redacted], 36 rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Civitanova Marche c.so [redacted]

- convenuta opposta -

CONCLUSIONI

Attrice opponente: come da atto di citazione in opposizione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
Convenuta opposta: *come da comparsa di costituzione e risposta*

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA

Con atto di citazione notificato il 3.4.2009 i signori [redacted] proponevano opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/09 emesso dal Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, chiedendo in via preliminare, di revocare e o sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto e nel merito, in via principale, rigettare il decreto ingiuntivo perchè inammissibile, illegittimo e infondato ed in via subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare sia il conto corrente n. 20985 nonchè il mutuo chirografario, la nullità e illegittimità dei contratti, delle clausole degli interessi, delle valute della capitalizzazione con conseguente condanna della banca a pagare agli opponenti le somme di cui gli stessi risulteranno creditori all'esito degli accertamenti, oltre interessi rivalutazione monetaria e risarcimenti dei danni patrimoniali patiti.

Si costituiva in giudizio le [REDACTED] chiedendo in via pregiudiziale e preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per difetto di interesse di agire delle parti in causa stante l'avvenuta estinzione del debito ingiunto, di accertare cessata la materia del contendere nonchè dichiarare ex art.164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione in opposizione a d.i. per violazione dell'art. 163 c.p.c.. Nel merito, rigettare le domande attore e riconvenzionale perchè infondate con conferma della fondatezza della somma ingiunta.

Veniva ammessa ed esperita CTU contabile a firma del dott. Leggi.

All'udienza del 26.6.2013 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art.132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo "*svolgimento del processo*" stabilendosi che la sentenza deve contenere solo "*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L.18 giugno 2009, n.69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.

L'opposizione proposta va accolta parzialmente per le ragioni in seguito esposte.

Iniziando dall'analisi delle eccezioni sollevate da parte opposta si rileva che l'eccezione di inesistenza del diritto ad agire e quindi di cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuto pagamento del debito ingiunto, va respinta, perchè infondata.

Vero è, infatti, che parte opponente pagava tutte le somme così come richieste ed ingiunte nel decreto ingiuntivo opposto, fra l'altro provvisoriamente esecutivo, ma non interveniva tra le parti alcun accordo o transazione e/o riconoscimento di debito da parte dell'opponente.

La giurisprudenza è unanime sul punto nel non limitare, successivamente al pagamento, le azioni in opposizioni a d.i., soprattutto di fronte ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in quanto è diritto della parte opponente pagare e poi fare opposizione per richiedere la restituzione eventuale di somme asseritamente non dovute, a meno che, appunto, non abbia dichiarato espressamente e per iscritto di rinunciare a pretendere somme eventuali nei confronti del creditore procedente (Cass. civile sez. III n. 19296/2005, Tribunale di Modena 2009).



Ugualmente deve andare rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda sempre sollevata da parte opposta, in quanto anch'essa infondata.

L'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, infatti, deve essere assoluta, nel senso che ricorre, quando rimane impossibile individuare quale sia il *petitum*; nel caso di specie, non emerge ciò.

Parte attrice opponente ha dedotto nell'atto introduttivo le proprie pretese di restituzione di somme, indicando i motivi specifici e i danni che ne sarebbero derivati, indebitamente, a suo dire, percepite dalla Banca opposta, che traggono origine dal rapporto di conto corrente e dal mutuo chirografario, evidenziando nell'atto profili di illegittimità sia in ordine alla carenza di pattuizioni di interessi ultra legali, illegittimità dell'anatocismo e della applicazione della commissione di massimo scoperto, delle valute e superamento del tasso soglia ex art. 108/96, con addebito per questi motivi di somme non dovute e di cui oggi parte opponente chiede la ripetizione.

Per quanto concerne ora, le domande avanzate da parte attrice opponente, si espone quanto segue.

Gli attori opponenti presentavano opposizione lamentando l'applicazione di interessi ultra legali, di interessi anatocistici, di interessi eccedenti le soglie usuarie e di competenze non dovute.

In corso di causa è stata disposta CTU al fine di ricostruire l'integrale andamento dei rapporti intercorsi tra le parti accertando l'effettiva situazione dare/avere alla chiusura dei conti, al fine di calcolare gli interessi passivi a debito del correntista, verificando la corrispondenza alle previsioni contrattuali, calcolare alternativamente gli interessi passivi al tasso previsto dall'art. 117 del D.Lgs 385/1993 (tasso nominale dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto), calcolare gli interessi attivi a credito del correntista, secondo le previsioni contrattuali ed in alternativa secondo l'art. 117 D.Lgs 385/93, ricostruire la situazione contabile non calcolando la commissione di massimo scoperto e le spese di gestione, in alternativa come risultanti dagli estratti conto, ricostruire la situazione contabile tenendo conto del saldo per valuta ovvero la data di effettivo compimento delle operazioni, ricostruire la situazione calcolando la capitalizzazione trimestrale al tasso legale, ovvero al tasso pattuito tra le parti ovvero senza calcolare alcuna capitalizzazione, infine verificare l'eventuale applicazione di tassi usurari.

Iniziamo con il dire che i rapporti tra le parti sono iniziati il 3.12.2002 mediante l'apertura del c/c di corrispondenza n. 20985 presso la filiale di Civitanova Marche della stessa banca, sottoscrivendo un contratto di apertura del c/c, composto da un foglio di quattro facciate unite tra loro e sottoscritto dalle parti solo nella quarta facciata.

Il contratto in sé per sé, seppur sottoscritto nella quarta facciata, si ritiene sia valido.


Ciò che invece non è stato prodotto e quindi non vi è la prova che sia stato accettato con firma in calce del correntista è il cd. modulo allegato richiamato nella clausola 7 del predetto contratto di c/c, in cui risulterebbero le pattuizioni della misura degli interessi riconosciuti al correntista e dallo stesso corrisposti alla banca e cioè gli interessi attivi e passivi pattuiti.

Atteso, quindi che il rapporto bancario di c/c per cui è causa è in essere sin dal 2002 e cioè dopo l'entrata in vigore della Legge n. 154/92 sulla trasparenza e del D.Lgs n. 385/93 (cd. TUB), considerato che il rapporto bancario non appare regolato da un contratto di conto corrente validamente regolato e stipulato, tenuto conto che non vi è prova che il modulo allegato, anche in ordine agli interessi pattuiti sia stato sottoscritto dal correntista, si ritiene che, nella ricostruzione dei saldi, debbano applicarsi gli interessi calcolati ai tassi BOT ex art. 117 T.U.B. e debba escludersi ogni forma di capitalizzazione, in quanto ciò contrasta con il principio che vieta l'anatocismo, come ribadito dalla corte di cassazione a sezioni unite con sentenza n. 24418/2010.

La capitalizzazione semplice è il tipo di calcolo ritenuto legittimo e perciò applicabile al caso di specie; il rapporto di c/c è nato nel 2002 e la banca opposta non ha prodotto o dimostrato di aver effettuato alcuna comunicazione all'ex correntista di adeguamento della disciplina dell'anatocismo di cui ai contratti e/o rapporti di conto corrente alla delibera CICR, secondo la quale le banche sono libere o meglio sarebbero libere di scegliere la tempistica di capitalizzazione che ritengono più opportuna oppure di non adottare nessuna forma di capitalizzazione.

Per quanto concerne gli interessi da applicare, mancando quindi tra le parti pattuizioni della misura degli interessi, per carenza di indicazione completa delle condizioni economiche e del tasso effettivo da applicare ed infatti non vi è prova che il modulo richiamata alla clausola 7 del contratto sia stato sottoscritto dal cliente, discende che il rapporto in oggetto deve essere ricostruito applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.

Pertanto, sono da applicarsi al suddetto rapporto di c/c sia per i saldi a debito sia per i saldi a credito i soli interessi sostitutivi, con esclusione di c.m.s., valute e spese di



tenuta conto e di ogni forma di anatocismo e con esclusione degli interessi eccedenti le soglie usurarie.

Il Ctu ha effettuato il ricalcolo degli interessi passivi addebitati dal 31.12.2002 al 5.3.2009 in base al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ed emerge un differenza a favore del correntista pari ad euro 6.053,87, somma questa che incidendo anche sul calcolo della commissione di massimo scoperto, va aumentata della corrispondente CMS per euro 22,95 diventando euro **6.076,82**.

E' stato poi effettuato il ricalcolo degli interessi attivi accreditati dal 31.12.2002 al 5.3.2009 in base al tasso massimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti e da questo ricalcolo emerge una differenza a favore del correntista di **euro 7,45**.

Atteso di aderire a quella parte della giurisprudenza che esclude qualsiasi capitalizzazione delle competenze passive addebitate sul c/c, al correntista va accreditata la somma di euro 2.479,61 (ricalcolo sia sugli interessi passivi sia sulle voci accessorie).

Nello specifico, tale ricalcolo della situazione contabile senza alcuna capitalizzazione per l'intera durata del rapporto, è stata effettuata dal CTU in base ai tassi effettivamente applicati, escludendo la capitalizzazione sia sugli interessi passivi che su tutte le altre voci accessorie relative alla gestione del conto, e così la somma da accreditare al correntista è risultata essere di **euro 2.479,61**.

Quanto sopra relativamente al contratto di conto corrente.

Quanto invece al rapporto di mutuo, si rileva quanto segue.

In data 19.1.2007 la ██████████ concedeva al correntista un mutuo chirografario di euro 23.000,00 garantito dalla fideiussione di ██████████, da rimborsare in n. 48 rate mensili. Il tasso veniva convenuto in 7,825 con successive variazioni. Gli affidamenti poi venivano revocati a seguito del protesto di un assegno ed in data 4.3.2009 il garante ██████████ estingueva l'intero debito di ██████████ nei confronti della ██████████ versando la somma di euro 18.000,05 più spese legali.

In merito al residuo debito alla data del 19 gennaio 2009 per rate non pagate del mutuo chirografario n. 49-625-86866, è stata riscontrata una differenza di **euro 154,80 pagata in più dal mutuatario** per probabili variazioni del tasso prime rate istituito, non documentate dalla ██████████ ma annotate sull'estratto conto.

In ordine poi alla verifica circa l'asserito superamento dei limiti usurari, questo Giudicante ritiene di non avere motivi o ragioni contrarie per discostarsi dalle considerazioni a cui è giunto il Ctu.

Orbene, si ritiene di aderire al principio che la CMS e le spese accessorie collegate al credito vadano in ogni caso inserite nei calcoli usurari, ma ritiene altresì che vadano calcolate con formule separate rispetto a quella del calcolo degli interessi, a meno che l'entità di tali voci sia talmente sproporzionate rispetto alla prestazione effettuata dall'operatore finanziario da far ritenere che lo stesso operatore abbia volutamente aumentare le stesse voci per realizzare ulteriori interessi passivi, mascherandoli al fine di eludere la normativa anti usura.

Pertanto in applicazione del dettato legislativo, si ritiene che per la determinazione del T.E.G. vadano seguite le seguenti regole:

- gli interessi debitori vanno calcolati sullo scoperto utilizzato giorno per giorno; le spese accessorie collegate al credito vanno incluse nel calcolo del T.E.G.

Il tasso applicato va però determinato separatamente, rapportando il totale di tali spese all'entità del credito concesso.

- Le commissioni di massimo scoperto vanno incluse nel calcolo del T.E.G. ma il relativo tasso va determinato rapportando la spesa addebitata all'ammontare del massimo scoperto raggiunto dal correntista nel trimestre.

La sommatoria dei tre tassi, quello sugli interessi debitori, quello sulle spese accessorie fisse e quello sulla c.m.s., costituisce il tasso complessivamente applicato dall'istituto bancario, da porre a confronto con i limiti dei tassi usurari.

La sommatoria dei separati calcoli effettuati viene confrontata con il TEG rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia che, maggiorato del 50%, costituisce il limite oltre il quale il tasso diventa usurario.

Nelle determinazioni del TEG viene tenuto conto anche dell'indice relativo alla commissione di massimo scoperto, oggetto di rilevazione separata dei decreti ministeriali trimestrali fino al 31.12.2009, anch'esso maggiorato del 50%.

Nel caso in oggetto, gli interessi addebitati sul mutuo chirografario 7,825 % maggiorati della commissione iniziale di euro 322,00 che fa salire il tasso effettivo all'8,478 % sono abbondantemente inferiori rispetto al limite usurario determinato sulla base delle valutazioni di cui sopra e di cui allegato 5 parte seconda dell'elaborato peritale.

Pertanto non si ritiene necessario per tale voce, aggiungere ulteriori prospetti.

Per quanto concerne il conto corrente, tenuto conto dell'adesione da parte di questo Giudicante alla formula del calcolo del TEG con tre denominatori separati, prospetto 6 della CTU, si ritiene che sia stato verificato dal CTU che non sia emerso alcun superamento dei limiti usurari.

Pertanto la somma di euro 731,61 indicata da parte attrice opponente per superamento soglie usurarie non risulta dovuta.

Aggiungasi poi che, dal calcolo degli interessi passivi e degli interessi di mora addebitati sulle rate del mutuo chirografario rimaste insolute non è in maniera assoluta emerso alcun superamento dei limiti usurari.

Deve andare rigettata, inoltre, la richiesta di risarcimento per asserita applicazione di interessi illegittimi e per asserita segnalazione presso la centrale rischi, in quanto non vi è prova del danno subito per la prima doglianza come non vi è prova della seconda circostanza, perlomeno che l'eventuale segnalazione sia stata inoltrata dalla [REDACTED].

Atteso il parziale accoglimento della domanda di parte attrice opponente le spese meritano di essere compensate tra le parti.

La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/09 del 16.2.2009 da [REDACTED] [REDACTED], che conveniva in giudizio la [REDACTED] [REDACTED], disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- accertata e dichiarata la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultra legali applicati al rapporto di conto corrente n. 20985 all'apertura di credito acceso presso la [REDACTED], dichiarati dovuti i soli interessi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, dichiarata illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dichiarata illegittima la commissione di massimo scoperto applicata dall'[REDACTED], accoglie in via parziale l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto, operata la compensazione legale tra la somma pretesa in via monitoria sia per il conto corrente che per il contratto di mutuo n. 49/625/86/866 e la somma di euro 8.718,68 (6.076,82 + 7,45 + 2.479,61 + 154,80), condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore [REDACTED] della somma di euro 8.763,07.

- rigetta tutte le altre domande svolte da parte attrice opponente.

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Macerata, così deciso in data 31 marzo 2014

Il Funzionario Giudiziaro

Dott.ssa Teresa Conradi
Coffari

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, il 16.4.2014
Il Funzionario Giudiziaro
Coffari

Il GOT

Dott.ssa Barbara Angelini

Angelini Barbara


TRIBUNALE DI MACERATA

E' copia conforme all'originale

USO APPELLO

MACERATA LI. 12/05/14

Il Funzionario Ufficiale
Dott.ssa Teresa Cappari



CORRISPOSTI DIRITTI DI COPIA: N. 1
CON/SENZA URGENZA PER

EURO 12,90 €.....

APPLICATI SULL'ORIGINALE
DELL'ATTO.

nl 12/05/14
IL CANCELLIERE